



# Comune di Arnara

Provincia di Frosinone

i Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – e-mail: [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)  
SITO WEB: [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it)

Prot. 6395 del 30.12.2021

## ORDINANZA N. 24 DEL 30.12.2021

**Oggetto: Misure precauzionali per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 per il giorno 31.12.2021 e 01.01.2022 .**

### IL SINDACO

**Premesso che** in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19, con D.L. n. 105 del 23.07.2021 recante “  *misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per l’ esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* ”, convertito con modificazione dalla Legge n. 126 del 16 dicembre 2021 , lo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31 .01.2020, prorogato ulteriormente al 31 Marzo 2022;

**Con** nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l’ adozione di particolari misure, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull’ incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l’ obbligo di mascherine all’ aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione;

**Considerato che** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l’ obbligo sull’ intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare nei casi di necessità;

**Considerato che** il comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato di mantenere obbligatorio l’ uso dei dispositivi di protezione individuale all’ aperto in ogni situazione in cui possa essere *garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurano assembramenti o affollamenti*;

- l’ Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle zone bianche cessi l’ obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’ aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nei luoghi di aggregazione un afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l’ adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l’ approssimarsi delle festività, l’ evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- l’ indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- occorre adottare , anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

### Visti :

- la legge 23.12.1978, n. 833, recante “ Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’ art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’ intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere urgente e contingibile, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- l’ art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogano l’ art. 3 c. 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’ epidemia in corso;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale;
- il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021;
- l’ ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021;
- il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;

Visto l’ art. 50, comma 5;

Per i motivi rappresentati , che si intendono espressamente richiamati

#### **ORDINA**

- **La chiusura degli esercizi pubblici bar su tutto il territorio comunale dalle ore 19,00 del 31.12.2021 fino alle ore 06,00 del giorno 01.01.2022.**
- **E' fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell' acqua, nelle aree pubbliche, ivi comprese gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze ed i giardini comunali.**
- **Nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di fenomeni di assembramento o affollamento.**
- **All' interno dei ristoranti, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento, è fatto divieto di svolgimento di attività danzante o di qualsiasi altra attività simile in contrasto con tali norme.**
- **E' confermato l' obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all' aperto, in ogni luogo non isolato ed in ogni situazione di affollamento.**

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Frosinone;
- Al Comando Stazione CC di Ceccano;
- Alla Polizia Locale – Sede

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni, nonché sul sito ufficiale (home) del Comune di Arnara.

#### **RENDE NOTO CHE**

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Arnara, 30.12.2021

Il Sindaco  
F.to Massimo Fiori